

COPIA

**COMUNE DI VILLARICCA**

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****NUMERO 1 del 05-01-2017**

**OGGETTO:** TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLARICCA (NA) DELLE ATTIVITÀ E DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE, DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 4 E 5, DELLA L.R. (CAMPANIA) 7/1/1983 N. 9, COME MODIFICATI DALL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2009, N. 19.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Gennaio, alle ore 12:30, nell' Ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
MASTRANTUONO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
CICCARELLI ROCCO	Assessore	X	
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
GUARINO FRANCESCO	Assessore	X	
NAPOLANO SUSI	Assessore	X	
TAGLIALATELA CATERINA	Assessore	X	
PRESENTI – ASSENTI		8	0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**COMUNE DI VILLARICCA  
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA**

L'Assessore all'Urbanistica, avv. Francesco Mastrantuono, fatta espletare la necessaria istruttoria, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di delibera.

**OGGETTO: trasferimento al Comune di Villaricca (NA) delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, della L.R. (Campania) 7/1/1983 n. 9, come modificati dall'articolo 10 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.**

**Premesso**

- **che** l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale (Campania) 7 gennaio 1983, n. 9 e ss. mm. e i. "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*";
- **che** l'art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania* (Legge finanziaria regionale 2012)", ha – tra l'altro – aggiunto alla L.R. 9/1983 l'art. 4bis rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*" che prevede il trasferimento ai Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);
- **che**, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 4/4/2012, sono state fornite le "*Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*";
- **che** l'art. 4-bis della legge Regionale 9/1983 è stato modificato dalla L.R. 16/2014 e per l'effetto la formulazione vigente risulta essere la seguente:

**Art. 4 bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni**

1. *Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.*
2. *L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti*

*in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.*

*3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.*

*4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.*

*5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.*

*6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore;*

- **che** con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14/4/2015, sono state fornite ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis L.R. 9/83 e ss.m.e i., D.G.R. 161/2012).

### **Ritenuto**

- di esercitare la facoltà concessa dalla Regione Campania, anche al fine di semplificare ed accelerare le procedure di rilascio dell'autorizzazione sismica, e pertanto di richiedere il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, e ss.mm. e i. e di procedere, ai sensi della precitata normativa, alla nomina di una commissione competente ad effettuare l'istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione sismica.

### **Richiamate integralmente**

- la **Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9**, recante “*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*“, e ss. mm. e i.;
- in particolare, gli **articoli 2, 4, 4-bis e 5** della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- il “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”, **Regolamento regionale n. 4 del 2010**, approvato con DPGR n. 23 dell'11/2/2010 (B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), e ss. m. e i.;
- l'art. **33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1**, rubricato “Modifiche alla legge regionale 9/1983”;
- la **Legge regionale 7/8/2014 n. 16** “*interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*”

### **Preso atto**

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 4/4/2012, e pedissequi allegati, pubblicata sul BURC n. 23 del 13/4/2012, che ha fornito le *“Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata;*
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14/4/2015, e pedissequi allegati, pubblicata sul BURC n. 26 del 27/4/2015, che ha fornito ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l’espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis L.R. 9/83 e ss.m.e i., D.G.R. 161/2012);

### **Verificata**

- dal Responsabile del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune l’adeguatezza funzionale in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;

### **Verificato in particolare**

- dal Responsabile del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune, che il Comune di Villaricca per l’effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di propria competenza (art. 5, co. 3, lett. c), L.R. n. 9 del 1983), **non** ha mai chiesto alla Giunta Regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall’art. 5, co. 5., L.R. n. 9 del 1983

### **Dato atto**

- **che** la commissione, ai sensi dell’art. 4-bis della legge 9/1983, deve essere formata da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo;
- **che** la funzione di Presidente di commissione deve essere svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della 9/1983;
- **che** la commissione è nominata con decreto sindacale;
- **che** i componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

### **Acquisiti**

- i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici competenti

§ § § § §

**la GIUNTA COMUNALE  
con votazione unanime  
D E L I B E R A**

per i motivi espressi innarrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. Di richiedere al competente ufficio regionale della Regione Campania il trasferimento al

Comune di Villaricca, secondo quanto previsto dall'art. 4-bis della L.R. 9/1983 e ss.mm. e i., delle attività e le funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, della L.R. 9/1983, come modificati dall'articolo 10 della Legge Regionale 28/12/2009, n. 19.

2. Prendere atto che rimane di competenza del Genio Civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna.
3. Dare mandato al Sindaco per la presentazione della richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui all'art. 4-bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm. e i. nonché di procedere alla nomina, ai sensi e per gli effetti della precitata normativa, di una o più Commissioni rischio sismico, previa istituzione dell'elenco dei tecnici idonei a ricoprire l'incarico di componente di tale commissione qualora non già istituito.
4. Rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, 05-01-2017

Il Responsabile del Settore Proponente  
ANTONIO PALUMBO

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, 05-01-2017

Il Responsabile del Settore Proponente  
MARIA TOPO

Il Sindaco  
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Segretario  
f.to Dott. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore  
f.to Dott. Fortunato Caso